

c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« a) al totalizzatore presso gli sportelli degli ippodromi, nei giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri ippodromi »;

d) all'articolo 9, comma 4, le parole: « otto giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

e) all'articolo 10, comma 3, le parole: « otto giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

f) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« Art. 3-bis. (Esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse). — 1. È consentita, su autorizzazione dell'autorità concedente, l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di concessionari diversi, purché rappresentati da un unico soggetto.

2. I concessionari per la raccolta delle scommesse possono prestare servizi connessi, individuati con provvedimento dell'autorità concedente, diretti a rendere più confortevole l'effettuazione del gioco.

3. È consentito, su autorizzazione dell'autorità concedente, il trasferimento della sede della concessione anche in altro comune facente parte della stessa provincia, purché non siano operative altre agenzie che raccolgano lo stesso tipo di scommesse.

4. I concessionari possono raccogliere, anche al di fuori della propria sede, scommesse sugli eventi ippici e sportivi, con le modalità previste da un provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. ».

4. Al regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche:

a) è abrogato il comma 6 dell'articolo 2;

b) l'articolo 4, comma 5, è sostituito dal seguente:

« 5. È vietato l'utilizzo del sistema a riferimento ad eccezione delle multiple libere con più di tre eventi. »;

c) al comma 4 dell'articolo 9 le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

d) al comma 3 dell'articolo 10 le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

e) all'articolo 33, comma 2), le lettere a), b), e c) sono sostituite dalle seguenti:

« a) per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, la percentuale di allibramento di ogni singolo avvenimento non può superare 116; è ammesso uno scarto non superiore al 2 per cento;

b) per le scommesse su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 136; è ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento;

c) per le scommesse su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 152; è ammesso uno scarto non superiore ai 5 per cento ».

5. Al regolamento recante norme per l'istituzione del gioco « Bingo » ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, il comma 4 dell'articolo 2 è abrogato.

6. Restano fermi i poteri, anche regolamentari, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

48. 06. (ex 44. 022.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Norme concernenti la sdemanializzazione di aree del demanio

idrico o pubblico – ramo bonifica) – 1. Al fine di promuovere una valorizzazione economica e una gestione produttiva, attraverso la sdemanializzazione, di tratti di ex alvei di corsi d'acqua pubblici, deviati per necessità antropiche o civili, o di alvei di corsi d'acqua originariamente appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, in deroga ad ogni altra disposizione vigente, è stabilito che:

a) l'atto di sdemanializzazione è formalizzato con direttoriale dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio, previo parere di nulla osta idraulico del competente organo idraulico;

b) i terreni sdemanializzati ai sensi del presente articolo e gli eventuali fab-

bricati ivi edificati vengono classificati come appartenenti al demanio patrimoniale dello Stato, con conseguente onere da parte dell'Agenzia del demanio di provvedere all'assunzione in consistenza.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure da seguire per pervenire alla sdemanializzazione delle aree interessate.

48. 0201. (ex 44. 0160.) Alberto Giorgetti, Foti.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1707 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE
2002, N. 200, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEL
COMPARTO AGRICOLO COLPITO DA ECCEZIONALI EVENTI
ATMOSFERICI (APPROVATO DAL SENATO) (3289)**

(A.C. 3289 — Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore della regione Sicilia sono stanziati cinquanta milioni di euro per l'approvvigionamento idrico per fronteggiare l'emergenza siccità.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-bis. 04. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Sono stanziati cinquanta milioni di euro per interventi di protezione civile finalizzati ad affrontare l'emergenza idrica in Sicilia.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

1-bis. 05. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Mattarella, Marcora.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore delle aziende zootecniche operanti nella regione Basilicata sono concessi contributi *una tantum* per l'alimentazione del bestiame nella misura di 125 euro per capo bovino adulto e 25 euro per capo caprino adulto.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del

50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

1-bis. 07. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore delle aziende zootecniche operanti in Sicilia sono concessi 5 milioni di euro per l'anno 2002 per fronteggiare l'emergenza cosiddetta della lingua blu. A favore delle aziende zootecniche, comprese quelle agropastorali, in Sicilia, sono concessi contributi *una tantum* per l'acquisto di mangimi e foraggi per gli anni 2001 e 2002, fino ad un massimo di 100 euro per unità di bestiame adulto.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-bis. 010. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, con le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola: « comune » è sostituita dalle seguenti: « provincia e, relativamente alle polizze multirischio, per aree omogenee individuate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Qualora il decreto di cui al comma 1 non sia adottato entro il termine ivi stabilito, si applicano i parametri dell'anno precedente.

1-ter. Relativamente alle colture, agli eventi ed alle aree ove non esistano dati assicurativi, per la determinazione dei parametri, compresi quelli per le polizze multirischio, sono sentiti gli organismi nazionali dei consorzi di difesa e delle imprese assicuratrici ».

5. 1. Marcora, Rava, Preda, Sedioli, Rosiello, Banti, Potenza, Santino Adamo Loddo, Ruggieri.

(A.C. 3289 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3289 — Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

premesso che:

il graduale passaggio dal sistema di aiuti compensativi agli aiuti assicurativi deve essere assicurato senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

a tal fine l'adozione del nuovo sistema di aiuti richiede una gestione più duttile degli stanziamenti relativi al Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (U.P.B. 3.2.4.3 — capitolo

7411) e nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali (U.P.B. 3.2.3.3 — capitolo 7439), in modo da poter effettuare compensazioni tra gli stanziamenti medesimi a seconda delle diverse necessità di spesa;

una gestione siffatta può essere assicurata dal disposto di cui all'articolo 2, comma 4-*quinquies*, ultimo periodo, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che le risorse del Fondo di solidarietà nazionale rappresentano l'ammontare massimo delle risorse erogabili per gli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 e che le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 5, comma 2, costituiscono il limite degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Marcora, 1.3 e 1.5 Borrelli, 1.6 Rossiello, 1.7 Sedioli, 1.9 Preda, 1.13 Marcora, 1.14 Franci, 1.15 Rava, 2.1 Preda, 4.1 e 4.2 Rava, 4.4 Borrelli, 4.5 Marcora, 5.2 Preda e sugli articoli aggiuntivi 1-*bis*.01, 1-*bis*.02, 1-*bis*.04, 1-*bis*.05 e 1-*bis*.010 Burtone, 1-*bis*.06, 1-*bis*.07, 1-*bis*.08 e 1-*bis*.09 Molinari, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3289 — Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore

del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è sostituito dai seguenti:

« 2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, possono essere concessi i seguenti aiuti:

a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento;

c) contributi in conto capitale fino al 50 per cento per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte; in alternativa ai contributi possono essere concessi finanziamenti da ammortizzare in dieci anni, a tasso agevolato nella mi-

sura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985;

d) i limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attività lavorativa; l'entità del prestito è contenuta nel limite percentuale delle minori entrate ».

ART. 2.

1. Il contributo dello Stato sulla spesa per la copertura assicurativa agevolata per le polizze multirischio di cui all'articolo 127, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è concesso, sulla base dei parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. I parametri sono stabiliti per ciascun prodotto e per area omogenea sulla base degli elementi statistico-assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

2. Per favorire l'ampliamento della base assicurativa a garanzia dei rischi agricoli e

per agevolare l'adozione di polizze multi-rischio sulle rese, sui ricavi e sul reddito complessivo aziendale, il Fondo riassicurativo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, può assumere in riassicurazione e mantiene a proprio carico fino al 100 per cento dei rischi derivanti dalle predette polizze, per un periodo di sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle disponibilità annuali di bilancio.

ART. 3.

1. Nei limiti degli stanziamenti relativi al Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, rispettivamente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze U.P.B. 3.2.4.3 — capitolo 7411 — e nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali U.P.B. 3.2.3.3 — capitolo 7439 — per la concessione dei contributi sulla spesa assicurativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinate le occorrenti compensazioni in relazione alle accertate esigenze di spesa. Qualora le somme oggetto di compensazione siano già affluite al relativo conto corrente di tesoreria possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta U.P.B. 3.2.3.3 — capitolo 7439 — dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

ART. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 2

del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, è abrogato.

ART. 5.

1. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti agricoli, nonché il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi climatici avversi dei mesi di luglio ed agosto 2002 e da altre avversità eccezionali del medesimo anno, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure contenute nella medesima legge.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 11.428.047 per l'anno 2002, nonché un limite di impegno quindicennale di 9.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto ad euro 7.292.392, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, quanto ad euro 4.135.655, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto al suddetto limite di impegno quindicennale di 9.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Le somme di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3289 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, al comma 1:

al capoverso 2, nell'alineaa, dopo le parole: « a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche, »;

*al capoverso 2, lettera a), le parole: « fino al 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'80 per cento » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985 »;*

al capoverso 2, lettera b), le parole: « dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri in data 29 novembre 1985 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985 »;

al capoverso 2, lettera c), le parole: « fino al 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'80 per cento » e le parole da: « in alternativa ai contributi » fino alla fine della lettera sono soppresse;

al capoverso 2, la lettera d) è soppressa;

al capoverso 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali »;

dopo il capoverso 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)" ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 »;

al comma 2, dopo le parole: « sui ricavi » sono inserite le seguenti: « , sulle strutture »; le parole: « Fondo riassicurati-

vo » sono sostituite dalle seguenti: « fondo per la riassicurazione dei rischi »; dopo le parole: « della legge 23 dicembre 2000, n. 388, » sono inserite le seguenti: « così come finanziato dall'articolo 13, comma 4-sexies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il predetto contributo è concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio economico a favore delle imprese agricole ».

L'articolo 3 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere da tale data riacquistano efficacia le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo antecedente le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 273 del 1996 »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nel periodo transitorio, a decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino al 31 dicembre 2003, per le produzioni e le strutture assicurabili al mercato agevolato, per le quali non risulta attivata alcuna forma di garanzia, gli interventi compensativi dei danni di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti, in misura gradualmente ridotta, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « luglio ed agosto » sono sostituite dalle seguenti: « luglio, agosto e settembre »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « euro 11.428.047 per l'anno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16.428.047

per l'anno 2002 » e le parole: « 9.000.000 di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 11.000.000 di euro »; al secondo periodo le parole: « 7.292.392, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « 7.292.392, mediante proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, alinea, dell'articolo 36 del »; dopo le parole: « l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali » sono inserite le seguenti: « , quanto ad euro 5.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »; le parole: « di 9.000.000 di euro, » sono sostituite dalle seguenti: « , per 9.000.000 di euro » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per i rimanenti 2.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — 1. Il comma 4-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di

proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003" ».

(A.C. 3289 — Sezione 6)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « , con esclusione di quella zootecnica, » sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, le parole: « , esclusa quella zootecnica » sono soppresse.

1. 16. Franci, Preda, Rava, Marcora, Borrelli, Sedioli, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni ».

1. 12. Sedioli, Preda, Rava, Franci, Borrelli, Marcora, Santino Adamo Loddo, Ruggieri, Banti, Meduri, Potenza.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo le parole: « dichiara entro » sono aggiunte le seguenti: « il termine perentorio di ».

1. 11. Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Meduri, Banti, Ruggieri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto deve essere pubblicato tempestivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e comunque entro i successivi trenta giorni dalla adozione ».

1. 8. Sedioli, Rava, Preda, Rossiello, Franci, Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Santino Adamo Loddo, Ruggieri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: « , esclusa quella zootecnica » sono soppresse.

1. 2. Marcora, Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Santino Adamo Loddo, Preda, Meduri, Banti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Hanno inoltre titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5 le aziende agricole singole ed associate che, pur non rientrando in zone delimitate ai sensi della presente legge, abbiano subito danni non inferiori al 50 per cento della produzione lorda vendibile ».

1. 3. Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Hanno inoltre titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5 le aziende agricole singole ed associate situate in zone svantaggiate che, pur non rientrando in zone delimitate ai sensi della

presente legge, abbiano subito danni non inferiori al 50 per cento della produzione lorda vendibile ».

1. 5. Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Banti, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso 2, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: ordinaria del triennio precedente.

1. 13. Marcora, Santino Adamo Loddo, Ruggieri, Banti, Meduri, Potenza, Sedioli, Rava, Preda, Rossiello.

Al comma 1, capoverso 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: numero 5), aggiungere le seguenti: lettere a) e b).

1. 4. Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Preda, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: di credito agrario con la seguente: creditizie.

1. 9. Preda, Rava, Sedioli, Rossiello, Franci, Borrelli, Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Santino Adamo Loddo, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: in alternativa possono essere concessi mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso agevolato previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985.

1. 10. Marcora, Santino Adamo Loddo, Sedioli, Rava, Rossiello, Preda, Borrelli, Franci, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso 2, lettera d-bis), dopo le parole: 15 ottobre 1981, n. 590, aggiungere le seguenti: nonché, per la pro-

duzione agrumicola, concessione di contributi per l'ammasso degli agrumi non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche.

- 1. 14.** Franci, Rossiello, Preda, Borrelli, Potenza, Santino Adamo Loddo, Meduri, Marcora, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole da: in misura non inferiore *fino a:* minore attività lavorativa *con le seguenti:* di prodotti conferiti in misura non inferiore al 20 per cento rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attività lavorativa relativamente ai prodotti conferiti e qualora l'eventuale commercializzazione di prodotti acquistati non avvenga previa completa lavorazione negli impianti degli enti associativi interessati.

- 1. 1.** Marcora, Meduri, Banti, Ruggieri, Santino Adamo Loddo, Potenza, Preda, Sedioli, Rava.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: 35 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

- 1. 15.** Rava, Preda, Sedioli, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Banti, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

« 2-quater. Ai soggetti beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge ed iscritti nella relativa gestione previdenziale è concesso, su domanda, il parziale esonero dai contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti con scadenza nei dodici mesi successivi. La percentuale di esonero è definita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel limite dell'80 per cento di quanto dovuto, fermo restando che la

compensazione complessiva per il danno subito non può superare l'85 per cento del danno stesso.

2-quinquies. Alle aziende agricole ricadenti nei territori colpiti da siccità è concesso l'esonero totale dal pagamento dei contributi obbligatori dovuti ai consorzi di bonifica per i dodici mesi successivi all'evento. I contributi dovuti ai consorzi di bonifica e non versati sono posti a carico del Fondo di solidarietà nazionale ».

- 1. 6.** Rossiello, Sedioli, Rava, Borrelli, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Potenza, Meduri, Preda, Ruggieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per salvaguardare le produzioni e l'accesso al mercato delle imprese agricole possono essere finanziati, a carico del Fondo di solidarietà nazionale, progetti collettivi, di livello almeno provinciale, per la realizzazione di iniziative di difesa attiva.

- 1. 7.** Sedioli, Preda, Rava, Rossiello, Franci, Borrelli, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Meduri, Banti, Ruggieri.

ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — (*Misure per il settore della sericoltura*) — 1. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore della sericoltura, colpite da eventi calamitosi nel periodo compreso fra l'anno 2000 e il 31 dicembre 2002, sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito in vase.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto

dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-bis. 01. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — (Misure a favore del settore agrumicolo siciliano) — 1. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore dell'agrumicoltura, colpite da eventi calamitosi nel periodo compreso fra l'anno 2000 e il 31 dicembre 2002, sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito in evase.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-bis. 02. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore della regione Sicilia sono stanziati cinquanta milioni di euro per l'approvvigionamento idrico per fronteggiare l'emergenza siccità.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-bis. 04. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Sono stanziati cinquanta milioni di euro per interventi di protezione civile finalizzati ad affrontare l'emergenza idrica in Sicilia.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

1-bis. 05. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Mattarella, Marcora.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Alle aziende agricole, singole e associate, nonché alle cooperative agricole di conduzione ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono concesse le prov-

videnze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle procedure e modalità previste ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 luglio 1993, n. 250 e della legge 30 gennaio 1991, n. 31, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, solo per le aziende agricole danneggiate in uno degli anni compresi nel periodo 1992-1999 e per almeno tre annate agrarie anche non consecutive che hanno beneficiato delle provvidenze di cui alla legge n. 185 del 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, pari a cinquanta milioni di euro, si provvede, quanto a trenta milioni di euro, a titolo di prima annualità per l'anno 2002 e, quanto a venti milioni di euro, per le successive annualità, da corrispondere in forma attualizzata in unica soluzione nell'anno 2003, incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-bis. 03. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Mattarella, Marcora.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore delle aziende agricole assuntrici di manodopera, nonché delle aziende coltivatrici dirette danneggiate dall'emergenza idrica e/o da altre calamità che, nel periodo 1992-1999, hanno beneficiato per almeno tre annate agrarie anche non consecutive di una delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d) della legge n. 185 del

1992, o abbiano ottenuto il nulla osta per beneficiare delle stesse provvidenze, è concesso l'esonero del 90 per cento del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2002.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

1-bis. 06. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore degli operatori agricoli delle regioni colpite da emergenza siccità sono sospese le operazioni di cartolarizzazione dei contributi agricoli pregressi e, entro 180 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Governo, di concerto con le regioni interessate, emana un idoneo strumento legislativo finalizzato a regolarizzare le posizioni contributive.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

1-bis. 08. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione

di acqua per l'irrigazione che, a causa dell'emergenza idrica, hanno dovuto sospendere, anche parzialmente, l'erogazione dell'acqua per usi irrigui sono autorizzati a concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione e la riduzione fino al 60 per cento degli oneri consortili.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

1-bis. 09. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore delle aziende zootecniche operanti nella regione Basilicata sono concessi contributi *una tantum* per l'alimentazione del bestiame nella misura di 125 euro per capo bovino adulto e 25 euro per capo caprino adulto.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

1-bis. 07. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore delle aziende zootecniche operanti in Sicilia sono con-

cessi 5 milioni di euro per l'anno 2002 per fronteggiare l'emergenza cosiddetta della lingua blu. A favore delle aziende zootecniche, comprese quelle agropastorali, in Sicilia, sono concessi contributi *una tantum* per l'acquisto di mangimi e foraggi per gli anni 2001 e 2002, fino ad un massimo di 100 euro per unità di bestiame adulto.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-bis. 010. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando il contributo dello Stato nella misura massima dell'80 per cento.

2. 3. Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Marcora, Preda, Potenza, Meduri, Banti, Ruggieri.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , sulle rese.

2. 2. Preda, Marcora, Rava, Sedioli, Rossiello, Franci, Borrelli, Potenza, Banti, Meduri.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: reddito complessivo aziendale aggiungere le seguenti: , di polizze globali sulle produzioni aziendali e di azioni attivate dai fondi rischi di mutualità.

- 2. 1.** Preda, Rava, Sedioli, Franci, Rossiello, Marcora, Potenza, Banti, Santino Adamo Loddo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I fondi rischi di mutualità possono assumere in garanzia anche i danni economici derivanti alle cooperative agricole e ai loro consorzi o agli enti associativi dai minori conferimenti dei produttori agricoli soci colpiti da avversità.

- 2. 4.** Preda, Rava, Sedioli, Marcora, Franci, Rossiello, Borrelli, Banti, Ruggieri.

ART. 4.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2005.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: gradualmente ridotta con le seguenti: ridotta progressivamente del 10 per cento per ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2003.

- 4. 1.** Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Marcora, Banti, Potenza, Santino Adamo Loddo, Borrelli, Oliverio, Violante, Buglio, Nigra, Capitelli, Benvenuto, Ruggieri.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2005.

- 4. 5.** Marcora, Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Oliverio, Violante, Buglio, Nigra, Capitelli, Benvenuto, Santino Adamo Loddo, Banti, Potenza, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: gradualmente ridotta con le seguenti: ridotta progressivamente del 10 per cento per ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2003.

- 4. 2.** Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Marcora, Meduri, Potenza, Santino Adamo Loddo, Borrelli, Oliverio, Violante, Buglio, Nigra, Capitelli, Benvenuto, Banti, Ruggieri.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: , emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 4. 3.** Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Marcora, Preda, Santino Adamo Loddo, Banti, Potenza, Ruggieri.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 4. 6.** Franci, Preda, Marcora, Rava, Sedioli, Potenza, Santino Adamo Loddo, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. Con il decreto di cui al comma 1-bis sono individuati i comuni in cui, considerata la situazione del mercato assicurativo, ed in particolare i livelli tariffari, è consentita l'erogazione delle predette agevolazioni anche per produzioni non assicurate, ma ammissibili all'assicurazione agevolata.

- 4. 4.** Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri.

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, con le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola: « comune » è sostituita dalle seguenti: « provincia e, relativamente alle polizze multirischio, per aree omogenee individuate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Qualora il decreto di cui al comma 1 non sia adottato entro il termine ivi stabilito, si applicano i parametri dell'anno precedente.

1-ter. Relativamente alle colture, agli eventi ed alle aree ove non esistano dati assicurativi, per la determinazione dei parametri, compresi quelli per le polizze

multirischio, sono sentiti gli organismi nazionali dei consorzi di difesa e delle imprese assicuratrici ».

5. 1. Marcora, Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Banti, Potenza, Santino Adamo Loddo, Ruggieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati da eventi grandinigeni negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarati eccezionali con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni specificatamente previste all'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

5. 2. Preda, Rava, Sedioli, Franci, Rossiello, Sandri, Borrelli, Marcora, Meduri, Potenza, Santino Adamo Loddo, Banti.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 2,27

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0002160